

## Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni

Accettata nella votazione popolare  
del 4 ottobre 1959<sup>1, 2</sup>

### I. Principi generali

#### Art. 1 Nozione e scopo della chiesa dello Stato

La Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni è una corporazione di diritto pubblico sulla base territoriale e personale. Essa ordina le relazioni giuridiche della parte cattolica dello Stato a norma delle leggi della Chiesa cattolica-romana e della Costituzione cantonale.

Sotto l'aspetto personale la Chiesa cattolica dello Stato abbraccia tutti gli abitanti del cantone di religione romana-cattolica.

#### Art. 2 Compiti della Chiesa dello Stato

La Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni sostiene e promuove nella cerchia delle sue competenze e possibilità gli interessi della Chiesa cattolica-romana nel cantone dei Grigioni.

#### Art. 2bis Collaborazione in affari di natura mista

Gli organi della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni rappresentano nella cerchia delle loro competenze gli interessi della popolazione cattolica del Cantone verso le autorità ecclesiastiche e quelle dello Stato.

Affari di natura mista devono essere ordinati in stretta collaborazione con gli organi ecclesiastici competenti. Nel limite del possibile va cercata la concordanza fra la Chiesa dello Stato e le istanze ecclesiastiche.

Nella soluzione di affari di natura mista concernenti tanto la Chiesa quanto lo Stato gli organi della Chiesa cattolica dello Stato cooperano con le autorità ecclesiastiche e statali. Se necessario essi operano da mediatori fra Chiesa e Stato.

<sup>1</sup> Gli art. 4, 4bis, 6-9, 13, 15, 19, 21, 22, 27, 28, 30 e 33bis sono stati riveduti il 23 settembre 1984 nella votazione popolare della Chiesa dello Stato. Questa revisione è entrata in vigore con la sua accettazione, fatta eccezione degli art. 6, 7 e 8, messi in vigore dalla commissione di amministrazione il 15 marzo 1985.

<sup>2</sup> Versione dell'art. 1 capoverso 1 e dell'art. 2 nonché dell'aggiunta dell'art. 2bis conforme alla votazione del popolo cattolico del 7 marzo 1993.

**Art. 3** Organi della Chiesa dello Stato

Gli organi della Chiesa cattolica dello Stato sono:

1. la totalità dei cittadini del cantone di religione romana-cattolica aventi diritto di voto;
2. il Corpus catholicum;
3. la commissione di amministrazione;
4. la commissione di ricorso;
5. i comuni parrocchiali;
6. le sovrastanze dei comuni parrocchiali.

**II. La Chiesa dello Stato***1. Diritti della totalità***Art. 4** Votazioni della Chiesa dello Stato

Sono soggetti alla votazione popolare della Chiesa dello Stato:

1. cambiamenti di questa costituzione;
2. ordini concernenti la riscossione di una tassa di culto della Chiesa dello Stato a norma dell'Art. 11, capoverso 5, della costituzione cantonale e cambiamenti;
3. decreti, che, per decisione del Corpus catholicum, vanno sottoposti alla votazione popolare;
4. quando 3000 votanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Foglio Ufficiale cantonale, presentano la richiesta di sottoporre alla votazione popolare della Chiesa dello Stato:
  - a) ordinanze generali e altri decreti di diritto generale del Corpus catholicum,
  - b) decisioni del Corpus catholicum che comportano una spesa nuova, una volta tanto, per il medesimo scopo, di 300 000.– fr., oppure una spesa nuova ripetibile di più di 75 000.– fr. annuali.

**Art. 4bis** Iniziativa legislativa e diritto di petizione

Inoltre, su richiesta di almeno 3000 votanti, devono essere sottoposte a votazione popolare:

1. proposte per la promulgazione di nuove leggi e ordinanze generali del Corpus catholicum,
2. proposte di annullare o cambiare leggi e ordinanze generali del Corpus catholicum, che sono state in vigore già almeno per due anni.

Corpus catholicum deve presentare queste proposte alla votazione della Chiesa dello Stato, accompagnandole del suo benessere o, se del caso, con controprogetti.

Inoltre ogni votante ha diritto di inoltrare al Corpus catholicum istanze. Questo decide se può accettare, nell'ambito della sua competenza, tali istanze, e, in caso affermativo, in quale modo.

#### **Art. 5**      Diritto di voto

Hanno diritto di voto i cittadini del cantone di religione romana-cattolica che possono a norma della costituzione cantonale votare in affari civili.

### *2. Il Corpus Catholicum*

#### **Art. 6**      Composizione

Il Corpus catholicum è la suprema autorità della Chiesa dello Stato. Esso si compone:

1. di due delegati nominati dall'Ordinariato vescovile,
2. dei membri del Governo e del Granconsiglio del Cantone dei Grigioni di confessione romano-cattolica che, all'inizio di ogni periodo di carica, si dichiarano disposti a collaborare,
3. di 60 delegati dei Comuni parrocchiali, che vengono assegnati ai Circoli elettorali in proporzione alla popolazione cattolica.

#### **Art. 7**      Elezione dei delegati dei comuni parrocchiali

Per l'elezione dei delegati dei Comuni parrocchiali il Corpus catholicum fissa i circoli elettorali e stabilisce, in una ordinanza generale, l'assegnazione dei mandati delegati e la procedura di elezione.

#### **Art. 8**      Durata in carica

I delegati dell'Ordinariato vescovile e dei Comuni parrocchiali vengono eletti per 4 anni e sono nuovamente rieleggibili illimitatamente.

#### **Art. 9**      Sessione

Il Corpus catholicum si raduna di regola una volta all'anno. Assemblee straordinarie hanno luogo:

1. ogni qualvolta la commissione di amministrazione le ritiene necessario;
2. se ciò viene richiesto da un terzo del Corpus catholicum.

I membri della commissione di amministrazione prendono parte alle sedute con voto consultivo. Il medesimo diritto viene concesso all'amministratore della cassa e al segretario.

I dibattiti sono di solito aperti.

**Art. 10** Convalidazione dei mandati

Il Corpus catholicum verifica i mandati dei suoi membri da sé e decide sulla loro validità.

**Art. 11** Nomina dell'ufficio

Il Corpus catholicum nomina il presidente, il vicepresidente e l'attuano per la durata in carica di due anni. L'attuano non deve (necessariamente) essere membro del Corpus catholicum.

Il presidente, il vicepresidente e l'attuano sono rieleggibili dopo scaduto il mandato in carica.

**Art. 12** Commissioni

Il Corpus catholicum nomina la commissione di gestione e all'occorrenza altre commissioni.

Nella commissione di gestione possono venir nominati esperti che non sono membri del Corpus catholicum.

**Art. 13** Competenze

Al Corpus catholicum sono in particolare concesse le seguenti competenze:

1. la deliberazione dei progetti secondo l'art. 4, cifra 1 e 2, come pure le iniziative secondo l'art. Art. 4bis di questa costituzione a mano della votazione popolare;
2. l'emanazione di ordinanze generali, sotto riserva dell'art. 4 di questa costituzione;
3. l'alta vigilanza sull'amministrazione della Chiesa dello Stato, sulle sue fondazioni, corporazioni e istituti;
4. la nomina del presidente e di tre membri della commissione di amministrazione;
5. la nomina del presidente e di quattro membri della commissione di ricorso per 4 anni;
6. l'approvazione del rapporto ufficiale della commissione di amministrazione, dei conti annuali e del preventivo;
7. il trattamento di petizioni.

**Art. 14** Regolamento organico

Fino all'emanazione di un regolamento organico proprio trova applicazione per analogia il regolamento organico del Gran Consiglio.

Ai membri del Corpus catholicum è garantito il diritto di inoltrare mozioni e interpellanze.

### 3. *La commissione di amministrazione*

#### **Art. 15** Riassunto, nomina e durata in carica

L'autorità esecutiva e amministrativa della Chiesa dello Stato è la commissione di amministrazione. Essa rappresenta la parte di confessione cattolica di fronte alle autorità ecclesiastiche e civili.

La commissione di amministrazione si compone di cinque membri.

Il presidente e tre membri vengono eletti dal Corpus catholicum.

Il quinto membro viene designato dall'Ordinariato vescovile. Per il resto la commissione di amministrazione si costituisce da sè.

La commissione di amministrazione viene nominata per la durata di 4 anni. I membri nominati dal Corpus catholicum sono rieleggibili per due volte e il rappresentante dell'Ordinariato vescovile è rieleggibile illimitatamente. Il periodo di carica incomincia con il 1. gennaio dopo la nomina.

#### **Art. 16** Sessione e regolamento organico

La commissione di amministrazione si riunisce su ordine del presidente ogni qual volta gli affari lo richiedano. Essa è competente a decidere se sono presenti tre membri.

Fino all'emanazione di un regolamento organico proprio di gestione trova applicazione per analogia il regolamento organico del Governo dei Grigioni.

#### **Art. 17** Obblighi e competenze

La commissione di amministrazione ha in particolare i seguenti obblighi e competenze:

1. esecuzione delle leggi della Chiesa dello Stato, delle ordinanze e delle decisioni del Corpus catholicum;
2. preparazione degli affari del Corpus catholicum, in quanto non siano state fissate commissioni speciali;
3. amministrazione della cassa cantonale della Chiesa cattolica dello Stato e dei fondi della Chiesa dello Stato e nomina degli organi necessari;
4. vigilanza sui comuni parrocchiali;
5. accertamento dei confini dei comuni parrocchiali;
6. conferimento della procura per processi;
7. trattamento di ricorsi a norma dell'art. 25 e seg. di questa costituzione.

#### **Art. 18** Rapporto ufficiale e resa dei conti

La commissione di amministrazione deve presentare al Corpus catholicum il rapporto ufficiale e i conti annuali per l'anno trascorso come pure il preventivo sulle entrate e uscite per il prossimo anno.

### III. I comuni parrocchiali

#### Art. 19 Nozione e appartenenza

I comuni parrocchiali sono corporazioni di diritto pubblico con amministrazione propria della Chiesa dello Stato sulla base territoriale e personale.

Sotto l'aspetto personale i comuni parrocchiali comprendono tutti i cittadini di religione romana-cattolica abitanti sul loro territorio.

#### Art. 20 Organi

Gli organi necessari dei comuni parrocchiali sono:

1. l'assemblea del comune parrocchiale;
2. la sovrastanza del comune parrocchiale;
3. i revisori.

##### *1. L'assemblea del comune parrocchiale*

#### Art. 21 Diritto di voto

L'assemblea del comune parrocchiale si compone dei correligionari aventi diritto di voto in affari civili.

I comuni parrocchiali possono estendere il diritto di voto e di essere eletti in affari del comune parrocchiale agli stranieri e di abbassare l'età di votare e di essere eletti a 18 anni.

#### Art. 22 Competenza

Sono di competenza del comune parrocchiale in particolare:

1. decreti circa l'organizzazione e in materia delle imposte del comune parrocchiale, con riserva dell'approvazione da parte della commissione di amministrazione;
2. l'approvazione dei conti annuali e del preventivo;
3. la nomina del Parroco secondo l'accordo tra il Vescovo e la commissione di amministrazione,
4. la nomina dei membri laici della sovrastanza del comune parrocchiale e dei revisori.

##### *2. La sovrastanza del comune parrocchiale*

#### Art. 23 Composizione

La sovrastanza del comune parrocchiale è in pari tempo organo esecutivo e amministrativo del comune parrocchiale e organo della Chiesa dello Stato.

La sovrastranza del comune parrocchiale si compone del presidente e di almeno due altri membri. Il parroco del luogo ne fa parte d'ufficio.

**Art. 24**      Obblighi e competenze

Alla sovrastranza del comune parrocchiale spettano in particolare i seguenti obblighi e competenze:

1. cooperazione nell'esecuzione delle leggi della Chiesa dello Stato, delle ordinanze e delle decisioni del comune parrocchiale;
2. esecuzione delle ordinanze e delle decisioni del comune parrocchiale;
3. disbrigo di tutti gli affari del comune parrocchiale che non sono di competenza dell'assemblea del comune parrocchiale o di altri organi del comune parrocchiale.

La sovrastranza del comune parrocchiale rappresenta il comune parrocchiale di fronte alle autorità della Chiesa, della Chiesa dello Stato e civili.

**IV. Contenzioso amministrativo della Chiesa dello Stato**

*1. Competenza della commissione di amministrazione*

**Art. 25**      Autorità di prima istanza

La commissione di amministrazione decide in prima istanza i ricorsi contro i comuni parrocchiali ed i suoi organi come pure divergenze fra i comuni parrocchiali.

**Art. 26**      Termini di ricorso

L'istanza di ricorso va presentata in doppio esemplare al presidente della commissione di amministrazione entro 20 giorni a partire dalla comunicazione dell'atto legislativo, provvedimento o decisione impugnati.

In caso di conflitti per doppia tassazione il termine incomincia dal momento in cui si è ricevuta l'ultima tassazione.

Se una comunicazione non è imposta dalla legge o usuale, il termine decorre a partire dalla data della conoscenza. Per membri aventi diritto di voto di un ente di diritto pubblico vale in questo caso quale data di conoscenza di risoluzioni d'assemblea il giorno in cui dette risoluzioni sono state prese.

**Art. 27**      Procedura di ricorso

Per la procedura davanti alla commissione di amministrazione valgono per analogia le disposizioni della legge cantonale sulla procedura in questioni amministrative e costituzionali.

## 2. *Competenza della commissione di ricorso*

### **Art. 28** Commissione di ricorso

La commissione di ricorso giudica, in seconda istanza, in particolare i ricorsi inoltrati alla commissione di amministrazione. Per le competenze valgono per analogia le disposizioni della legge cantonale per il Tribunale amministrativo del Cantone.

### **Art. 29** Termini

L'istanza di ricorso va presentata al presidente della commissione di ricorso entro 20 giorni a partire dal giorno in cui si è ricevuta la decisione della commissione di amministrazione.

### **Art. 30** Procedura

Per la Procedura valgono per analogia le disposizioni della legge cantonale per il Tribunale amministrativo.

## **V. Revisione della costituzione**

### **Art. 31** Norma

La revisione della costituzione, sia totale o di singole disposizioni può avvenire in ogni tempo.

### **Art. 32** Iniziativa degli organi della Chiesa dello Stato

Il Corpus catholicum può su proposta della commissione di amministrazione o da sé proporre una revisione e sottoporre un progetto relativo davanti alla votazione popolare della Chiesa dello Stato.

### **Art. 33** Iniziativa popolare

Una revisione della costituzione può essere proposta anche da 4000 abitanti del cantone aventi diritto di voto in affari della Chiesa dello Stato.

Il Corpus catholicum deve dare il suo parere su di una relativa proposta e presentarla al popolo per la votazione. Il Corpus catholicum può contemporaneamente presentare al popolo una controproposta.



**VI. Disposizioni finali e transitorie****Art. 33bis** Diritto sussidiario

In quanto questa costituzione non contiene nessuna disposizione speciale e in quanto la Chiesa dello Stato non rilascia nessun Regolamento di procedura, valgono per analogia le prescrizioni del diritto cantonale, certamente quale diritto proprio della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni.

**Art. 34** Entrata in vigore

Questa costituzione entra in vigore il 1. gennaio 1960 e sostituisce lo statuto intorno all'organizzazione e la cerchia d'affari delle autorità della parte cattolica dei Grigioni del 20 gennaio 1915.

**Art. 35** Compiti transitori dei vigenti organi giuridici

Fino alla composizione del Corpus catholicum a norma di questa costituzione e fino alla nomina della nuova commissione di amministrazione restano in funzione i vigenti organi giuridici della Chiesa dello Stato.

Essi hanno da prendere le necessarie disposizioni affinché le prime nomine complementari a norma dell'art. 7 di questa costituzione avvengano tempestivamente.

**Art. 36** Disposizioni esecutive

Il Corpus catholicum emana dopo la sua composizione le relative disposizioni esecutive della costituzione.

Esso può demandare alla commissione di amministrazione di regolare singole domande.